

Attività finanziarie "rimpatriate": imposta di bollo speciale e imposta straordinaria

di Massimo Gabelli (*) e Davide Rossetti (**)

Con l'emanazione del **decreto Monti** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), è stata introdotta (art. 19, commi da 6 a 11) un'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie emerse a seguito dell'adozione delle disposizioni relative allo "scudo fiscale" e ad oggi ancora segretate, nonché un'imposta straordinaria dovuta per il solo anno 2012 sui prelievi di attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del **6 dicembre 2011**, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, ovvero comunque dismesse. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2012¹ ha fornito le disposizioni attuative per l'applicazione delle predette imposte.

Oggetto della presente "Procedura" è l'esame dei **profili applicativi** di tali imposte, individuando in particolare:

- le circostanze al ricorrere delle quali le stesse devono essere corrisposte,
- le modalità di determinazione dell'ammontare delle medesime,
- le scadenze entro le quali esse devono essere corrisposte, nonché
- i soggetti tenuti al loro prelievo e successivo versamento.

Imposta di bollo speciale sulle attività segretate

Secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del D.L. n. 201/2011, le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'art. 13-bis, D.L. n. 78/2009 (convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102), e degli articoli 12 e 15 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 (convertito dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409), sono soggette ad un'imposta di bollo speciale annuale nella misura del **4 per mille** (c.d. "imposta sull'anonimato"). Per gli **anni 2012 e 2013**, l'aliquota di detta imposta è stabilita, rispettivamente, nella misura del **10 e del 13,50 per mille**.

Attenzione

Secondo quanto previsto dal legislatore, l'imposta in questione deve essere determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972², ma non al netto di quella di cui all'art. 13, comma 2-bis, della predetta Tariffa, relativa agli estratti conto.

Il successivo comma 8, dell'art. 19 dispone, inoltre, che siano gli intermediari finanziari a dover corrispondere l'imposta in questione o trattenendola direttamente dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione, o ricevendo da questi la necessaria provvista.

(*) Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati

Note:

1 In Banca dati *BIG Suite*, IPSOA.

2 Si tratta dell'imposta sulle comunicazioni alla clientela relative agli strumenti e ai prodotti finanziari anche non soggetti all'obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

Tavola 1 - Imposta di bollo speciale: caratteristiche

L'imposta di bollo speciale:

- è prelevata annualmente;
- ha ad oggetto solo attività finanziarie scudate ed ancora segretate;
- viene versata dagli intermediari presso i quali è tenuto il conto segreto.

Il versamento deve essere effettuato **entro il 16 maggio**³ di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segregate alla data del **31 dicembre dell'anno precedente**⁴.

Il versamento deve essere effettuato secondo le disposizioni recate nel capo III del D.Lgs. n. 241/1997. Gli intermediari devono segnalare all'Amministrazione finanziaria i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta con le suddette modalità, nei confronti dei quali la stessa viene riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 14, del D.P.R. n. 602/1973. Nel caso di omesso versamento dell'imposta è applicabile una **sanzione pari all'imposta non versata**.

Sul punto, sarebbe auspicabile il ripensamento della **procedura di recupero dell'imposta** che prevedrebbe un automatismo tra flusso informativo dell'intermediario all'Amministrazione e iscrizione a ruolo, con il rischio evidente di errori che possono avere conseguenze oltremodo invasive sul contribuente, "ag-gredito" già con la cartella esattoriale; si potrebbe prevedere un "filtro" sulla falsariga, per esempio, di quanto previsto dall'art. 6, comma 5 dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000)⁵.

Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta in parola, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni dettate in materia di imposta sui redditi.

Con Risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012⁶, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "8111"** per il versamento dell'imposta di bollo speciale sulle attività scudate.

Ambito oggettivo di applicazione

Secondo quanto precisato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2012, l'imposta di bollo speciale sulle attività scudate ed ancora segretate si applica alle **sole attività finanziarie oggetto di precedenti operazioni di emersione**, effettuata attraverso il rimpatrio, sia fisico che giuridico, le quali sono ancora detenute alla data del **6 dicembre 2011**, con riferimento al 2012, e alla data del 31 dicembre dello precedente relativamente agli anni successivi.

In altri termini, mentre sono oggetto di applicazione dell'imposta in parola anche i c.d. "rimpatri giuridici" effettuati da società fiduciarie, ne sono escluse le attività (finanziarie - quelle non finanziarie non concorrendo al presupposto in ogni caso) di emersione⁷.

Note:

3. Con il Comunicato stampa diramato il 15 febbraio 2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto la proroga del termine fissato dal D.L. n. 201/2011 per il 16 febbraio 2012 per il pagamento dell'imposta di bollo speciale sulle attività scudate ed ancora senza però individuarne uno nuovo.

L'art. 8, comma 16, lett. c), del D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto semplificazioni fiscali) ha differito il termine del 16 febbraio per il versamento dell'imposta di bollo speciale sulle attività scudate ed ancora segretate al 16 maggio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Inoltre, occorre precisare che la legge di conversione del D.L. Semplificazioni fiscali, intervenendo sulla formulazione dell'articolo 8, comma 16, lett. c) del D.L. n. 16/2012 ha differito al **16 luglio** il termine per il versamento dell'imposta in questione. Inoltre è stato previsto che nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione.


4. Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2012 è stato stabilito che per il versamento relativo al periodo d'imposta 2011, il valore delle attività segregate è quello al 6 dicembre 2011.

5. Questo anche per limitare la responsabilità dell'intermediario.

6. In Banca dati *BIG Suite*, IPSOA.

7. Cfr. E. Mignarri "Provvedimento Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2012 - L'imposta di bollo speciale sui rapporti segregati e quella straordinaria sui prelievi" in *Il fisco* n. 9/2012, pag. 2 - 1363.

Tavola 2 - Imposta di bollo speciale sulle attività segretate



Il provvedimento in questione dirime infatti ogni dubbio residuo in ordine all'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo speciale, escludendo le attività finanziarie oggetto di regolarizzazione e, quindi, non segretate *ab initio*.

Infatti, l'art. 19, comma 6, del D.L. n. 201/2011 - con riferimento all'art. 15 del D.L. n. 350/2001 - che comprende le attività rimpatriate o regolarizzate e il successivo comma 8 fa solo riferimento alle attività segretate.

Con specifico riferimento alla locuzione utilizzata dal legislatore di "attività ancora segretate" il Provvedimento del 14 febbraio 2012, non ne fornisce una definizione, sebbene non sembrano sussistere dubbi sul fatto che per cosa si debba intendere per segregazione è definito all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 350/2001⁸.

Nota:

⁸ Cfr. M. Piazza "Imposte di bollo e straordinaria sullo scudo fiscale: ancora dubbi dopo il provvedimento attuativo" in questa Rivista, n. 3/2012, pag. 5.

Tavola 3 - **Definizione di attività segregate**

Attività segregate

Come efficacemente precisato dall'Abi, nella Circolare n. 8 del 2002 l'essenza della segregazione è che: "da parte degli intermediari, non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie inerenti i conti di deposito che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate. Tale obbligo va inteso nel senso che - di fronte alla richiesta, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di fornire la copia dei conti intrattenuti con il contribuente, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 o dell'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - la banca non deve segnalare la stessa esistenza degli speciali conti segregati aperti per l'accoglimento delle attività oggetto della procedura di emersione, limitandosi, in tal caso, a segnalare solo l'esistenza dei conti di tipo ordinario eventualmente intrattenuti dal cliente".⁹

Base imponibile dell'imposta di bollo speciale sulle attività segrete

Circa la determinazione della **base imponibile** cui applicare l'imposta, il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2012 ha stabilito che la stessa è data dall'ammontare delle somme o dal valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività.

Secondo quanto sostenuto dalla dottrina più autorevole¹⁰, il **criterio del "valore di mercato"** dovrebbe trovare applicazione esclusivamente con riferimento alle **attività negoziate in mercati regolamentati** o in mercati comunque organizzati ed in relazione a quelle attività per le quali esista una quotazione, di solito fornita, da *provider* specializzati.

La stessa imposta dovrebbe così applicarsi anche sui **redditi prodotti dalle attività rimpatriate che hanno alimentato i conti segreti** (i.e. interessi, dividendi, cedole, plusvalenze).

Inoltre, ai fini del calcolo dell'imposta in commento non è chiaro se si debba fare riferimento al saldo contabile o a quello liquido del conto corrente scudato; gli stessi, infatti, possono non coincidere per effetto di eventuali operazioni disposte in data precedente a quella oggetto della rilevazione, ma a tale data non ancora regolate.

A tal proposito potrebbe essere utile ricordare che ai fini dell'imposta di bollo ordinaria di cui al D.P.R. n. 642/1972, si tiene conto del **saldo contabile** e non di quello per valuta.

Imposta straordinaria sulle attività c.d. "de-scudate"

L'art. 19, al comma 12, dispone, inoltre, che sulle attività finanziarie oggetto di emersione, che alla data del **6 dicembre 2011**, siano state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, ovvero siano state dismesse, è dovuta per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.

Detta imposta si applica sulle somme o sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso.

Analogamente a quanto detto con riferimento all'imposta di bollo speciale sulle attività segregate, anche con riferimento a quella straordinaria sulle attività c.d. "de-scudate", il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2012, non fa alcun riferimento temporale per cui i prelievi e le dismissioni non dovrebbero essere solo quelli che sono stati effettuati nel corso del 2011, ma dovrebbero **decorrere dal momento di costituzione dei rapporti secretati**. Tale assunzione determinerebbe, però, non poche difficoltà sia sotto il profilo della correttezza del prelievo sia con riferimento alle difficoltà insite nel reperimento delle informazioni necessario, considerato che il primo scudo risale all'anno 2001.

Note:

⁹ In argomento si vedano anche i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate, nelle Circolari n. 99/E, del 4 dicembre 2001 e Circolare n. 24/E, del 13 marzo 2002. In Banca dati *BIG Suite*, IPSOA.

¹⁰ Cfr. M. Piazza, *op. cit.*, ove si rimanda ai chiarimenti resi nella Risoluzione n. 99/E/2005, e nella Circolare ABI n. 18/2005.

Per l'anno 2012 il versamento dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie prelevate può essere effettuato entro il termine del **16 maggio**¹¹ e fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012 (ossia il **2 marzo 2012**) non si configurano violazioni in materia di versamenti.

Con Risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "8112"** per il versamento dell'imposta straordinaria.

Modalità di versamento dell'imposta di bollo speciale e dell'imposta straordinaria

Un ruolo di fondamentale importanza è svolto dagli intermediari, di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 350/2011, sia nella fase di prelievo che in quella successiva del versamento delle due imposte, oltre che, come sopra evidenziato, per il recupero coattivo delle medesime (mediante apposita segnalazione).

Tavola 4 - Soggetti abilitati al versamento dell'imposta di bollo speciale e dell'imposta straordinaria sui prelievi

Gli **intermediari** specificatamente individuati dall'art. 11, comma 1, lettera b), del D.L. n. 350/2011 sono:

- i) banche italiane,
- ii) società di intermediazione mobiliare,
- iii) società di gestione del risparmio,
- iv) società fiduciarie,
- v) agenti di cambio;
- vi) Poste Italiane S.p.A.,
- vii) stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Secondo quanto disposto, infatti, dall'art. 19, comma 8, del D.L. n. 201/2011, detti soggetti provvedono a **trattenere** l'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione e l'imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività effettuati dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione, **oppure ricevono la provvista di denaro** dal contribuente stesso.

Il successivo comma 9, dell'art. 19 dispone inoltre che i predetti intermediari devono **segnalare** all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta secondo le predette modalità; nei confronti di quest'ultimi l'imposta sarà quindi riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 14, del D.P.R. n. 602/1973.

La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, (**mod. 770 ordinario**), a decorrere da quello relativo al periodo d'imposta 2012. Detta segnalazione, come precisato nel provvedimento del 14 febbraio 2012, va effettuata anche qualora il contribuente abbia chiuso il conto segregato nel periodo compreso tra il 7 ed il 31 dicembre 2011, e non abbia fornito all'intermediario la provvista di denaro necessaria per il pagamento dell'imposta di bollo speciale.

Quello che non è stato, però, chiarito è se l'intermediario possa prelevare l'imposta di bollo speciale dal conto corrente del contribuente, **senza avere il suo preventivo consenso** e, se nell'ipotesi di mancanza di tale provvista di denaro, sia o meno **autorizzato a liquidare gli altri assets** dello stesso.

In argomento, si potrebbe sostenere che in presenza di un conto corrente scudato con saldo positivo sufficiente per il prelievo dell'imposta di bollo speciale, gli intermediari siano comunque tenuti ad effettuare il prelievo, a prescindere dal fatto che il contribuente dia o meno il proprio consenso. Nel caso in cui, al contrario, anche in presenza della necessaria liquidità sul conto corrente scudato, il contribuente non voglia versare l'imposta in commento, lo stesso deve essere informato dall'intermediario delle conseguenze alle quali va incontro. Non solo, ma tale scelta dovrebbe essere opportunamente formalizzata al fine di **tutelare la posizione dell'intermediario stesso**.

Nota:

11 Cfr. nota n. 3.

Con riferimento alle modalità di versamento dell'imposta, il Provvedimento 14 febbraio 2012 evidenzia diversi casi elencati nella Tavola 5.

Nel caso di omesso versamento delle suddette imposte si applica a carico del contribuente una sanzione pari all'importo non versato.

Con Risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "8113"** per il versamento della sanzione per omesso versamento delle imposte in commento.

Tavola 5 - Ipotesi di versamento dell'imposta di bollo speciale e dell'imposta straordinaria

